

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Anna Taglietti

CIRCOLARE INFORMATIVA AI CLIENTI

(n. 11/2025)

Oggetto: Divieto di erogazione mensile del TFR in busta paga – Chiarimenti INL

Gentili Clienti,

con la presente si richiama la Vostra attenzione sul tema della gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), alla luce dei nuovi chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 616 del 3 aprile 2025.

L'Ispettorato ha chiarito che non è ammessa l'erogazione mensile del rateo di TFR in busta paga, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa.

Il TFR è infatti un elemento retributivo differito, destinato ad assicurare al lavoratore un supporto economico alla cessazione del rapporto di lavoro. È composto dagli accantonamenti annui e dalla rivalutazione periodica degli importi maturati, ed è soggetto a tassazione separata e non a contribuzione previdenziale.

Principi normativi di riferimento:

- L'articolo 2120 c.c. disciplina il TFR e consente l'anticipazione solo in presenza di specifiche condizioni (anzianità minima, giustificate esigenze sanitarie o acquisto prima casa).
- L'erogazione mensile del TFR fu autorizzata in via sperimentale dalla legge 190/2014 esclusivamente per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018.

Al di fuori di tali ipotesi, qualsiasi erogazione mensile del TFR costituisce una violazione della normativa vigente.

L'INL ha precisato che:

- Una pattuizione collettiva o individuale può disciplinare solo anticipazioni straordinarie del TFR maturato, non un trasferimento mensile automatico in busta paga.
- In caso di erogazione mensile, l'importo corrisposto viene considerato retribuzione ordinaria, con conseguente assoggettamento a contributi previdenziali e tassazione ordinaria (Cass. civ. n. 4670/2021).

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Anna Taglietti

Conseguenze ispettive:

Se riscontrata l'erogazione irregolare del TFR, il personale ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 124/2004, intimando il datore di lavoro a ripristinare l'accantonamento corretto.

In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

L'importo sarà determinato in misura fissa di 1.000 euro, senza possibilità di diffida ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 124/2004.

Fondo Tesoreria INPS: Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono obbligati a versare il TFR maturando al Fondo Tesoreria INPS (art. 1, commi 756-757, legge 296/2006). Tali somme, aventi natura previdenziale, sono soggette a regime di indisponibilità.

Lo Studio, alla luce di quanto sopra, consiglia vivamente di attenersi alla normativa vigente che prevede l'accantonamento annuo del TFR e la liquidazione dello stesso a fine rapporto di lavoro o, in costanza, alle condizioni previste dalla Legge.

I Clienti che ad oggi operano diversamente sono invitati a prendere contatto con i propri referenti di Studio per la definizione dei necessari correttivi.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 29 Aprile 2025

STUDIO ASSOGEST S.R.L. S.T.P.